

Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE)

Modifica del 24 giugno 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 febbraio 2000¹ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 1a

Sezione 1a: Procedura del piano settoriale

Art. 1a

¹ Le linee ad alta tensione con una tensione nominale di 220 kV e superiore (50 Hz) possono essere approvate soltanto se in precedenza sono state definite dato acquisito in una procedura del piano settoriale.

² Le nuove linee possono essere approvate senza previa procedura del piano settoriale se:

- a. la loro lunghezza non supera i due chilometri;
- b. le zone protette in virtù del diritto federale e cantonale sono rispettate; e
- c. i requisiti definiti nell'ordinanza del 23 dicembre 1999² sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale.

³ La sostituzione, la modifica e l'ampliamento delle linee esistenti possono essere approvati senza previa procedura del piano settoriale se:

- a. sono state esaurite le possibilità di raggruppamento delle linee esistenti con altre linee;
- b. i pali esistenti vengono spostati di non oltre 50 metri lateralmente all'asse della linea e innalzati di non oltre 10 metri;
- c. i conflitti di utilizzazione all'interno del corridoio della linea esistente possono essere risolti;

¹ RS 734.25
² RS 814.710

- d. i conflitti concernenti zone protette in virtù del diritto federale e cantonale possono essere appianati mediante provvedimenti di sostituzione; e
- e. i requisiti definiti nell'ORNI possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale.

4 Previa consultazione con i servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni interessati competenti in materia, l'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale) decide se è necessario svolgere una procedura del piano settoriale.

Art. 2 cpv. 1 lett. g

¹ I documenti da presentare all'Ispettorato per l'approvazione devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare il piano, in particolare indicazioni su:

- g. l'esito degli accertamenti volti a stabilire la necessità di svolgere o no una procedura del piano settoriale ed eventualmente l'esito di quest'ultima.

Art. 5 cpv. 3

³ L'Ispettorato può decidere di non condurre le trattative concernenti le opposizioni, nel caso in cui un'intesa tra le parti si prospetti irraggiungibile.

Art. 6 Procedura seguita dall'Ufficio federale in caso di mancata intesa fra le parti

¹ Se entro sei mesi dal ricevimento delle opposizioni e dei pareri dei Cantoni e delle autorità federali interessate non è stato possibile trovare un'intesa con tutti gli opposenti e le autorità, l'Ispettorato invia i documenti, accompagnati da un rapporto sullo stato della procedura, all'Ufficio federale per decisione.

² In casi eccezionali, l'Ufficio federale può prolungare congruamente il termine.

³ L'Ufficio federale sottopone il rapporto dell'Ispettorato agli opposenti e agli uffici federali con i quali non è stato possibile trovare un'intesa affinché si pronuncino in merito.

⁴ L'Ufficio federale può assumere ulteriori prove, ordinare ispezioni e condurre trattative concernenti le opposizioni.

Art. 6a Procedura seguita dall'Ufficio federale in caso di rinuncia a trattative concernenti le opposizioni

¹ Se decide di non condurre trattative concernenti le opposizioni, l'Ispettorato invia all'Ufficio federale i documenti accompagnati da un rapporto sullo stato della procedura.

² L'Ufficio federale conduce quindi una trattativa concernente le opposizioni.

³ L'Ufficio federale può assumere ulteriori prove e ordinare ispezioni.

II

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 28 giugno 2000³ sulla pianificazione del territorio

Art. 19 cpv. 1

¹ Il servizio federale competente sottopone il progetto di concezione o di piano settoriale ai Cantoni interessati. In relazione ad aspetti territoriali concreti, il servizio federale comunica inoltre ai Cantoni come devono essere pubblicate nei fogli ufficiali l'informazione e le possibilità di partecipazione della popolazione.

Art. 21 cpv. 4

⁴ Il Dipartimento competente può adottare gli adattamenti dei piani settoriali in vigore se tali adattamenti non sono né fonte di nuovi conflitti né hanno ripercussioni rilevanti sul territorio e l'ambiente.

2. Ordinanza del 30 marzo 1994⁴ sulle linee elettriche

Art. 11a Protezione dalle radiazioni non ionizzanti per le linee esistenti

Prima di rilasciare un permesso di costruzione o approvare modifiche all'utilizzazione di fondi, l'autorità comunale o cantonale competente deve consultare il gestore di una linea ad alta tensione nel caso in cui:

- a. l'utilizzazione autorizzata di superfici in zone edificabili esistenti venga estesa o modificata in modo tale da rendere possibili nuovi luoghi a utilizzazione sensibile (art. 3 cpv. 3 lett. a e b dell'O del 23 dic. 1999⁵ sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, ORNI) nel perimetro di una linea ad alta tensione esistente nel quale è raggiunto o superato il valore limite dell'impianto (allegato 1 n. 14 ORNI) nello stato di esercizio determinante (allegato 1 n. 13 ORNI);
- b. vengano costruiti o modificati edifici in modo tale da creare nuovi luoghi a utilizzazione sensibile (art. 3 cpv. 3 lett. a e b ORNI) nel perimetro di una linea ad alta tensione esistente nel quale è raggiunto o superato il valore limite dell'impianto (allegato 1 n. 14 ORNI) nello stato di esercizio determinante (allegato 1 n. 13 ORNI).

³ RS 700.1

⁴ RS 734.31

⁵ RS 814.710

3. Ordinanza del 2 febbraio 2000⁶ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti, compresi quelli a corrente forte e a corrente debole, che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari). Alle linee ad alta tensione con una tensione nominale di 132 kV e superiore (16,7 Hz) si applica inoltre l'articolo 1a dell'ordinanza del 2 febbraio 2000⁷ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2009.

24 giugno 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁶ RS 742.142.1

⁷ RS 734.25; RU 2009 3507